



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato *ex art. 281-sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 2482/2022 promossa da:

BANCA CREDITO COOPERATIVO — (C.F.

vamente domiciliata

è eletti-

ATTRICE

contro

(C.F. con il patrocinio dell'avv.

è elettivamente domiciliato

CONVENUTO

nonché nei confronti di

LIQUIDATORE GIUDIZIALE DELLA PROCEDURA DI ACCORDO DI RI-
STRUTTURAZIONE **prof.** (C.F.

con il patrocinio dell'avv. Stefano Ambrosini, elettivamente e
digitalmente domiciliato presso la casella di Posta Elettronica Certificata

INTERVENUTO

nonché nei confronti di

(C

sono elettivamente domici-

liati

CHIAMATI EX ART. 102 C.P.C.

nonché nei confronti di

con il pa-

trocino dell'avv.

sono elettivamente domiciliati

CHIAMATI EX ART. 102 C.P.C.

nonché nei confronti di

(

(

☉

sono elettivamente domiciliati

CHIAMATI EX ART. 102 C.P.C.

nonché nei confronti di

COMUNE DI

(

è

elettivamente domiciliato

CHIAMATO EX ART 102 C.P.C.

nonché nei confronti di

**BANCA CREDITO COOPERATIVO DI
CREDITO COOPERATIVO DI
PERATIVA —**

CREDITO COOPERATIVO S.C. - già BANCA DI

— SOCIETÀ COO-

elettivamente domiciliata

CHIAMATO EX ART. 102 C.P.C.

nonché nei confronti di

SPV S.R.L. società a responsabilità limitata con socio unico, costituita ai
sensi della

CHIAMATO EX ART. 102 C.P.C.

nonché nei confronti di

mente domiciliati

elettiva-

CHIAMATA EX ART. 102 C.P.C.

nonché nei confronti di

SPV S.r.l.

liata

è elettivamente domici-

CHIAMATA EX ART. 102 C.P.C.

nonché nei confronti di

NPL S.R.L., (C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n.

rappresentata da

9 è

elettivamente domiciliata

CHIAMATA EX ART. 102 C.P.C.

nonché nei confronti di

CONTUMACI

Conclusioni:

per parte attrice:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione respinta, per i motivi

dedotti nell'atto introduttivo, e nei successivi scritti difensivi:

- Nei confronti del convenuto sig.

A, accertare che i credi, di Banca Credito Cooperativo Toscana Soc. Coop. per le causali indicate in premessa, comprensivi degli interessi nella misura ultralegale sino al giorno del pagamento conteggiati sull'intero capitale dovuto, sono assistiti dalla causa legittima di prelazione derivante dalle ipoteche iscritte presso l'Agenzia delle Entrate Uffici Territoriali di Livorno, di Pisa e di Volterra precisate in narrativa;

B) accertare che, pertanto, Banca Credito Cooperativo Soc. Coop., nella fase di liquidazione e ripartizione degli importi ricavati dalle vendite immobiliari del piano omologato, e nel rispetto della scadenze temporali ivi indicate, ha diritto di soddisfare i propri crediti nei limiti della percentuale del 25,53% di esigibilità derivante dalla perdurante e non contestata efficacia dell'accordo di ristrutturazione omologato - con preferenza sulle somme ricavate dalla vendita di tutti i beni ipotecati a proprio favore una volta soddisfatti nella misura e nei modi dell'Accordo di Ristrutturazione i creditori pozioni per legge (cioè i soli creditori ipotecari di grado precedente) e con il diritto di prelazione del privilegio ipotecario rispetto ai creditori assistiti da privilegi generali mobiliari (anche se collocati sussidiariamente sugli immobili) e ai creditori chirografari;

C) accertare e dichiarare che conseguentemente i riparti anche parziali delle somme ri-

cavate dalla vendita degli immobili del debitore inclusi nel programma di ristrutturazione deve avvenire per ciascuna Classe — detratte pro quota le spese prededucibili, speciali e generali — soddisfacendo, nei limiti quantitativi e soggettivi precisati nell'accordo omologato, dapprima i creditori con diritto di prelazione secondo il loro ordine legale ex art. 2741 cod. civ. e successivamente soddisfacendo i creditori chirografari con le residue somme;

D) respingere le domande formulate dal convenuto in comparsa di risposta poiché infondate in fatto e in diritto. In ogni caso con condanna del convenuto alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.

- Nei confronti del terzo intervenuto prof.

accertare che si tratta d'intervento volontario adesivo dipendente ex art. 105, secondo comma, c.p.c. e, conseguentemente, in via preliminare dichiarare inammissibile l'intervento volontario del liquidatore della procedura di accordo di ristrutturazione per difetto della legittimazione e dell'interesse ad agire. In via subordinata respingere tutte le domande dal medesimo formulate nei confronti di parte attrice poiché nuove rispetto alla domanda giudiziale introdotta da Banca _____ nei confronti del sig.

e comunque inammissibili essendo state, le stesse, proposte oltre i limiti consentiti dalla legge per l'intervento volontario adesivo dipendente. In ogni caso condannare il terzo intervenuto, alla rifusione delle spese, comprese quelle sostenute a causa della illegittima richiesta di integrazione del contraddittorio, e compensi professionali sia per il giudizio di merito che per il precedente giudizio cautelare.

- Nei confronti dei creditori costituiti in giudizio a seguito dell'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. disposta dal Tribunale in accoglimento della relativa espressa richiesta formulata dal terzo intervenuto volontariamente prof

- Per quanto riguarda Banca Credito Coop. S.C., in via preliminare accertare il difetto di legittimazione e d'interesse ad agire essendo stata definitivamente saldata con il pagamento "datio in solutum" previsto nell'Accordo di ristrutturazione omologato e, di conseguenza, non essendo titolare di alcun credito nei confronti del convenuto sig. _____ h, via subordinata respingere tutte le domande dalla

stessa formulate nei confronti di parte attrice poiché nuove rispetto alla domanda giudiziale introdotta da Banca _____ e pertanto inammissibili, e in ogni caso infondate in fatto e in diritto. Con condanna della convenuta alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.

*- Per quanto riguarda NPL S.r.l., SPV S.r.l.,
SPV S.r.l., Comune di*

e Francesco: respingere tutte le domande dai medesimi formulate nei confronti di parte attrice poiché nuove rispetto alla domanda giudiziale introdotta da Banca _____ e pertanto inammissibili, e in ogni caso infondate in fatto e in diritto. Con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio".

Per

" (...) Per queste e per altre considerazioni che risparmiamo di riproporre in questa sede ma che sono state condivise da ogni convenuto, si ribadisce la richiesta di integrale rigetto della domanda proposta.

Con condanna alle spese di lite con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Lasciando al prudente apprezzamento del Giudice di decidere se applicare o meno il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 96 cpc."

Per Liquidatore Giudiziale della Procedura di accordo di ristrutturazione
prof

"in via pregiudiziale

- dichiarare inammissibili le domande dell'attrice Banca per i concorrenti motivi di cui in narrativa;

in via subordinata - respingere, siccome infondate per i concorrenti motivi di cui in narrativa, le domande dell'attrice Banca

in ogni caso con riferimento sia al giudizio cautelare in corso di causa che al giudizio di merito: - condannare la Banca Credito Cooperativo in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., a corrispondere al Liquidatore Giudiziale un importo che l'Ill.mo Tribunale riterrà di liquidare in via equitativa, ferma la necessità che esso riveli un carattere adeguatamente sanzionatorio; - condannare la Banca Credito Cooperativo in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al Liquidatore Giudiziale le spese di lite, oltre al rimborso forfettario del 15% ex art. 2, d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, alla cpa ed all'iva".

Per SPV S.r.l. e per essa, quale mandataria, ERVI-
CING S.p.A.:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, rigettare le domande promosse da Banca Credito Cooperativo Società Cooperativa nel presente giudizio in quanto improcedibili, inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, nulle, precluse, e comunque non prova-te, per le motivazioni tutte esposte negli scritti difensivi del presente giudizio. Con vittoria di spese e competenze professionali".

Per SPV S.r.l. e, per essa, PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.p.A.:

"- nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o irrilevanti, o con qualunque altra statuizione rigettare tutte le richieste, le domande e le eccezioni proposte dall'attrice nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e in ogni caso rigettarle poiché prive di alcun fondamento giuridico nonché di un valido riscontro probatorio, per le causali di cui in narrativa;

-in ogni caso, in assoluto subordine, ritenere e dichiarare, con qualsiasi statuizione, il diritto dell'odierna comparsa ad essere soddisfatta nei termini e con il rango indicati nell'accordo di ristrutturazione come approvato dal Tribunale di Livorno.

Con vittoria delle spese di lite. Salvo e impregiudicato ogni altro diritto"

Per il Comune di

"Il sottoscritto avvocato, a favore del COMUNE DI in persona del suo Sindaco pro-tempore, sulla base di quanto sopra premesso, conclude perché venga respinta la domanda attrice in quanto inammissibile e/o infondata e/o mancante di interesse ad agire. Con vittoria delle spese e competenze di lite".

Per NPL S.r.l.:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, rigettare le domande promosse da Banca in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, vinte le spese".

Per BANCA CREDITO COOPERATIVO S.C.:

"in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle domande dell'attrice Banca per i motivi di cui in narrativa; in ogni caso, nel merito, respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto tutte le domande dell'attrice Banca Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".

Per e

"(...) Per queste considerazioni e per tutto quanto in precedenza già dedotto ci si riporta alle già rassegnate conclusioni chiedendo la totale refezione della domanda proposta con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, da quantificarsi sulla base del valore della domanda dichiarato dallo stesso attore, e con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Il prudente apprezzamento del Giudice valuterà se condannare l'attore ad ulteriore risarcimento, da determinarsi in via equitativa, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 96 cpc vigente per il seguente giudizio instaurato precedentemente al 28/02/2023".

Per e

"Per le considerazioni sopra dette si insiste perché la domanda di cui all'atto di citazione per chiamata di causa venga rigettata con condanna delle spese di lite a distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Salva la decisione da parte della S/V di sanzionare parte soccombente al pagamento, ai sensi dell'art. 96 cpc u. c., di una somma equitativamente determinata a favore dei convenuti"

Per :

"Si chiede, pertanto che con il rigetto la S/V Ill.ma Voglia condannare la Banca attrice alla refezione delle spese di lite redatte in base al valore della causa dichiarata da parte attrice nell'atto di citazione (€ 648.605,53).

Si chiede la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario"

Per e Francesco C

"La domanda attrice merita pieno ed integrale rigetto con condanna alle spese di lite da distrarsi a favore del iirocuratore antistatario"

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato, Banca Credito Cooperativo Soc. Coop. (di seguito, per brevità anche solo " ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale per sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione respinta, per i motivi di cui in narrativa, accertare:

A) che i crediti di Banca Credito Cooperativo Soc. Coop. per le causali indicate in premessa, comprensivi degli interessi nella misura ultralegale sino al giorno del pagamento conteggiati sull'intero capitale dovuto, sono assistiti dalla causa legittima di prelazione derivante dalle ipoteche iscritte presso l'Agenzia delle Entrate Uffici Territoriali di Livorno, di Pisa e di Volter-

ra precisate in narrativa;

- B) *che, pertanto, Banca Credito Cooperativo Soc. Coop. ha diritto di soddisfare i propri crediti nei limiti di esigibilità derivanti dalla perdurante efficacia dell'accordo di ristrutturazione omologato — con preferenza sulle somme ricavate dalla vendita di tutti i beni ipotecati a proprio favore una volta soddisfatti nella misura e nei modi dell'Accordo di Ristrutturazione i crediti pozzori per legge (cioè i soli creditori ipotecari di grado precedente) e con preferenza rispetto ai creditori assistiti da privilegi generali mobiliari (anche se collocati sussidiariamente sugli immobili) e ai creditori chirografari;*
- C) *che conseguentemente i riparti anche parziali delle somme ricavate dalla alienazione onerosa degli immobili del debitore inclusi nel programma di ristrutturazione deve avvenire per ciascuna Classe — detratte pro quota le spese prededucibili, speciali e generali — soddisfacendo dapprima i creditori con diritto di prelazione secondo il loro ordine legale nei limiti quantitativi e soggettivi dell'accordo e del convenzionale piano di riparto e successivamente soddisfacendo i creditori chirografari con le residue somme;*
- D) *che Banca Credito Cooperativo Soc. Coop. può far valere la causa di prelazione ipotecaria in argomento su tutti i beni ipotecati e sul prezzo ricavato dalla vendita degli stessi depositato dal liquidatore in attesa di riparto, che pertanto dee essere consegnato alla banca in conformità con i tempi di adempimento dell'Accordo di Ristrutturazione e nei limiti quantitativi di esigibilità del credito vantato.*

Con espressa riserva di indicare mezzi istruttori nei termini di legge. Con Vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio".

A fondamento della domanda parte attrice deduceva in punto di fatto: i) di aver ottenuto dall'intestato Tribunale due decreti ingiuntivi (segnatamente d.i. n. 393/2017 del 20.3.2017 e n. 357/2017 del 13.3.2017), divenuti definitivi, nei confronti del proprio debitore principale CAFAGGIO S.r.l. e del fideiussore (ed odierno convenuto) LOGLISCI ii) di aver, per l'effetto, iscritto su alcuni dei beni immobili del debitore tre ipoteche giudiziali presso le Agenzie delle Entrate Uffici Territoriali di Livorno, Pisa e Volterra; iii) che il debitore avrebbe dapprima introdotto una procedura di concordato preventiva (successivamente rinunciata) e, poi, richiesto l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. (concluso con la prevalenza dei creditori) chiedendo

l'estensione dell'efficacia ex art. 182 septies L.F. anche all'attrice dissenziente; iv) che in data 28.9.2020 il Tribunale di Livorno, accogliendo il ricorso del emetteva nella procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti 2/2019 il decreto di omologa dell'accordo estendendo gli effetti alla dissenziente vi) che alla data di efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione il credito dell'attrice nei confronti del sig.

accertato dal Tribunale nel decreto di omologa, ammontava a € 648.605,53, maggiorato degli interessi ultralegali sino al giorno del pagamento; vii) che il Tribunale di Livorno, trattandosi di accordo di ristrutturazione liquidatorio, provvedeva a nominare il Prof. come liquidatore della procedura conferendo al medesimo l'incarico di ripartire tra i creditori, secondo un piano di riparto convenzionale (detratti i crediti e le spese prededucibili), gli importi ricavati dalle vendite immobiliari, ai prezzi e nei termini precisati nel decreto omologato, nonché di redigere una relazione di aggiornamento ogni sei mesi; viii) che, nel dettaglio, nell'Accordo di Ristrutturazione omologato venivano formate distinte "Classi" di creditori, prevedendo per ciascuna di esse diverse misure di soddisfazione dei medesimi; in particolare, nella "Classe I" venivano inseriti i creditori aventi una prelazione derivante da ipoteca volontaria iscritta sui beni del debitore, con il diritto per i medesimi di essere soddisfatti con il prezzo derivante dalla vendita dei beni oggetto di prelazione nella misura proporzionale del 75% rispetto a pretese creditorie consensualmente accertate con il debitore e con precedenza rispetto ai restanti creditori; per i creditori della "Classe II/A" veniva prevista la soddisfazione con le residue somme e nella misura proporzionale del 25,53 %, fatta eccezione per i crediti "Classe II/B" — dipendenti da imposizione fiscale e quelli dovuti a prestazioni professionali (non prededucibili) privilegiati ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 e 2 c.c. da soddisfarsi per gli interi importi nel programma liquidatorio; ix) di esser stata inserita tra i creditori appartenenti alla Classe II/A, ergo, una volta soddisfatte le prededuzioni, sarebbero stati alla stessa preferiti dapprima i creditori di Classe I e, quindi, quelli di Classe II/B, il tutto *"senza specificare, tuttavia, i criteri distributivi all'interno di ciascuna Classe e fare perciò salvo l'ordine legale da cause legittime di prelazione"*; x) che l'Accordo di Ristrutturazione omologato sarebbe divenuto definitivo con conseguente avvio delle vendite degli immobili del e distribuzione da parte del liquidatore della distribuzione dei ricavati; xi) che il liquidatore avrebbe segnalato, dietro sollecitazione della delle lacune dell'Accordo in merito all'asserita assenza di indicazione del metodo da seguire per il piano di riparto; xii) di aver eccepito

l'illegittimità nei suoi confronti dei criteri distributivi delle somme ricavate *"ritenendo violato il rispetto dell'ordine legale imposto dalle cause legittime di prelazione con la conseguenza che sarebbe pregiudicato il diritto (..) di soddisfarsi con preferenza, pur nella misura proporzionale imposta dall'Accordo omologato, sul prezzo ricavato dalla vendita degli immobili sui quali grava l'ipoteca iscritta dall'esponente"*; xiii) di aver concluso con il [redacted] e con l'approvazione del liquidatore, in data 9 marzo 2022 un negozio giuridico di accertamento che, senza modificare l'Accordo di ristrutturazione omologato, avrebbe chiarito la portata e gli effetti di quest'ultimo al fine di risolvere le controversie distributive e la soddisfazione dei creditori *secundum ius*; xiv) che con comunicazione dell'8 giugno 2022 [redacted] avrebbe dichiarato di non ritenersi vincolato al citato patto e di non volervi dare esecuzione.

Parte attrice rilevava, quindi, in punto di diritto: - che l'accertamento sommario ed incidentale dei crediti compiuto dal Tribunale in sede di omologa dell'Accordo di ristrutturazione sarebbe di natura esclusivamente amministrativa senza, conseguentemente, implicare la formazione di alcun giudicato sull'esistenza, sull'entità e sul rango dei crediti stessi con conseguente legittima domanda dell'attrice a demandare giudizialmente l'accertamento giudiziale del suo credito e delle cause di prelazione che l'assistono; - di ritenersi pregiudicata in sede di distribuzione degli importi incassati dalla procedura concorsuale; - di esser stata inserita nell'Accordo di Ristrutturazione nella classe dei creditori chirografari (Classe II/A) nonostante la natura ipotecaria del proprio credito con conseguente violazione dell'art. 2741 c.c.; - di aver diritto di [redacted] Jdd isfars i con preferenza sui beni immobili ipotecati in suo favore *"una volta soddisfatti nella misura e nei modi dell'Accordo di Ristrutturazione i creditori poziori per legge che, con esclusione degli importi prededucibili (..) sono unicamente i creditori ipotecari di grado precedente, e non anche i crediti (non prededucibili) assistiti da privilegio mobiliare generale"*; - che, in particolare, i professionisti con credito assistito da privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2 c.c. sarebbero stati illegittimamente preferiti all'attrice in sede di riparto nonostante il credito ipotecario; - che sarebbe stata illegittimamente accordata preferenza in sede di distribuzione anche ai crediti per tributi locali (IMU) nonostante l'art. 2776 comma 3 c.c. disponga che i crediti dello Stato indicati nell'art. 2752 c.c. possono avere collocazione in via sussidiaria sugli immobili in caso di infruttuosa esecuzione sui beni mobili ed in circoscritti limiti temporali, senza pregiudicare le cause di prelazione immobiliari; - che l'inserimento dei crediti per tributi locali e dei cediti dei professioni-

Liquidatore Giudiziale un importo che l'Ill.mo Tribunale riterrà di liquidare in via equitativa, ferma la necessità che esso riveli un carattere adeguatamente sanzionatorio; - condannare la Banca Credito Cooperativo in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al Liquidatore Giudiziale le spese di lite del presente giudizio cautelare, oltre al rimborso forfettario del 15% ex art. 2, d. m. 55/2014, come modificato dal d. m. 37/2018, alla epa ed all'iva".

All'udienza cautelare del 17 novembre 2022 il Giudice assegnatario *"Rilevato che la causa ha ad oggetto l'accordo di ristrutturazione dei omologato, accordo del quale sono parti anche creditori diversi ed ulteriori; che, in particolare, la domanda proposta da parte attrice, per come formulata, avuto riguardo anche a quanto indicato dal liquidatore nelle relazioni in atti, è destinata ad incidere comunque sulle posizioni degli altri creditori, che quindi è necessaria preliminarmente ex 102 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri creditori parti dell'accordo di ristrutturazione per cui è causa"* disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri creditori parti dell'accordo di ristrutturazione per cui è causa, con notifica del ricorso, del presente verbale entro il 29 novembre 2022.

Il predetto giudizio cautelare è stato rinunciato dalla ricorrente ed il Giudice assegnatario dello stesso con provvedimento del 22 novembre 2022 ha dichiarato estinto il sub procedimento cautelare riservando all'esito del giudizio di merito la relativa pronuncia sulle spese (cfr. decreto del dott. Nannipieri del 22 novembre 2022 *"Letta e richi, nata la dichiarazione !i parte attrice di rinu, zia al procedimento c, :ttelare in corso di causa; RILEVATO: - che trattasi di procedimento cautelare in corso di causa, nel quale comunque non può provvedersi in ordine alle spese, che devono in ogni caso essere rimesse al merito; - che quindi non vi può essere, anche sotto profilo, interesse alla prosecuzione dell'altra parte costituita; - che può dichiararsi l'estinzione del subprocedimento cautelare, salva ogni successiva valutazione, anche in ordine alle spese della fase cautelare, all'esito del giudizio di merito; P.Q.M. - dichiara l'estinzione del procedimento cautelare in corso di causa. Si comunichi"*).

Si costituiva ritualmente in data 9 novembre 2022 nel presente **giudizio di merito**

contestando quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"si conclude per il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto per le seguenti considerazioni:

In tesi pregiudizialmente:

Totale carenza di legittimazione passiva del citato

In tesi subordinata.-

Per essere l'atto di citazione improponibile e/o irricevibile perché avente ad oggetto la richiesta di riforma e di modifica di un provvedimento giurisdizionale coperto da giudicato;

In ipotesi;

Per essere la domanda infondata in fatto ed in diritto.

In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario e con condanna per responsabilità aggravata ex art 96 cpc."

A tal fine, parte convenuta eccepiva: - la propria carenza di legittimazione passiva atteso che, quale debitore non avrebbe la disponibilità giuridica del proprio patrimonio avendolo destinato alla soddisfazione dei propri creditori e, successivamente all'omologa "che cristallizza le modalità di liquidazione nei modi e con i tempi di cui all'accordo", non avrebbe avuto alcun potere di intervenire nell'ordine e nelle modalità di vendita né tantomeno nella valutazione circa la sussistenza o meno di diritti di prelazione da parte di terzi; - l'illegittimità della domanda avversaria che tenderebbe a sovvertire il contenuto di un accordo omologato e che, laddove accolta, andrebbe a collidere con i diritti, pure consacrati nell'accordo, dei creditori aventi privilegio generale; - che la domanda avversaria integrerebbe "un tentativo, peraltro neppure il primo, (vedi doc.2) surrettizio attraverso il L. 11/01/02 la creditrice Banca di Sicilia coartata in sede di omologa", intenderebbe vanificare il dettato del decreto di omologa ove, per contro, sarebbe stato lapidariamente escluso il carattere ipotecario del credito dell'attrice con conseguente riconducibilità dello stesso tra i crediti chirografari; - che laddove l'Istituto di credito attore avesse inteso contestare la classificazione del credito avrebbe dovuto proporre opposizione e/o reclamo nei modi e termini di legge avverso il decreto di omologa; - che il mancato reclamo da parte dell'attrice pregiudicherebbe in modo assoluto ed irreversibile ogni diritto della stessa a sindacare il contenuto dell'accordo; - che, con riferimento alla convenzione sottoscritta tra l'attrice ed il debitore la stessa non avrebbe alcuna validità atteso che i) contenendo modifiche all'accordo omologato, avrebbe dovuto ottenere il rinnovo del consenso dei creditori tutti poiché danneggiati da una eventuale riclassificazione o pagamento anticipato del credito Banca di Sicilia ii) non avrebbe avuto alcuna pratica esecuzione; iii) sarebbe stata frutto di una "richiesta" della Banca, sotto condi-

zione del mancato rilascio del consenso alla cancellazione dell'ipoteca necessario per la stipula di uno dei vari atti in cui si è estrinsecata la liquidazione immobiliare del patrimonio del sig. - l'infondatezza, contraddittorietà ed illogicità della tesi avversaria circa la violazione dell'ordine dei privilegi atteso che nella procedura che ci occupa i privati contraenti *"possono tranquillamente prescindere dalle regole che il codice civile detta con valenza generale e ciò in forza del principio di autonomia contrattuale che regola ogni forma di rapporto negoziale"*, circostanza quest'ultima confermata dal recente art. 64 bis comma I del D. Lgs. 12/1/2019 n. 14 (CCI) alla stregua del quale *"distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 del c.c. e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione"*.

Spiegava intervento nel presente giudizio liquidatore giudiziale della procedura di accordo di ristrutturazione per contrastare le domande dell'attrice e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale

in via preliminare

- accertata la sussistenza di un litisconsorzio necessario fra Banca Liquidatore Giudiziale e tutti i creditori dell'accordo di ristrutturazione di Antonio omologato dal Tribunale di Livorno con decreto del 28 settembre 2020, per i motivi di cui in narrativa, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i predetti creditori;

in via pre,,iudiziale

- dichiarare inammissibili le domande dell'attrice Banca per i concorrenti motivi di cui in narrativa;

in via subordinata

- respingere, siccome infondate per i concorrenti motivi di cui in narrativa, le domande dell'attrice Banca

in ogni caso

con riferimento sia al giudizio cautelare in corso di causa che al giudizio di merito:

- condannare la Banca Credito Cooperativo in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., a corrispondere al Liquidatore Giudiziale un importo che l'Ill.mo Tribunale riterrà di liquidare in via equitativa, ferma la necessità che esso riveli un carattere adeguatamente sanzionatorio;

- condannare la Banca Credito Cooperativo in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al Liquidatore Giudiziale le spese di lite, oltre al rimborso forfettario del 15% ex art. 2, d.m. 55/2014, come modcato dal d.m. 37/2018, alla cpa ed all'iva".

A tal fine il liquidatore allegava ed eccepiva in via preliminare la necessità di integrare *iussu iudicis* il contraddittorio con i litisconsorti necessari (gli altri creditori parti dell'accordo di ristrutturazione) atteso che le domande formulate dall'attrice — dirette a porre in discussione alcuni aspetti negoziali dell'accordo di ristrutturazione - laddove accolte, sarebbero state idonee ad incidere sulle attività di liquidazione del patrimonio di

Il liquidatore intervenuto eccepiva, altresì, l'inammissibilità della domanda attorea atteso che *"gli accertamenti demandati a codesto Tribunale nel presente giudizio contrastano irrimediabilmente con quelli, già eseguiti, dal Tribunale in sede di omologazione dell'accordo di ristrutturazione e sono coperti da giudicato, posto che il relativo decreto non è stato impugnato in Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 183, 1. fall."*

In altri termini, le doglianze attore, ad avviso del liquidatore, integrerebbero una *"inammissibile censura, in quanto ormai tardiva, del decreto di omologazione (e dei conseguenti riparti, avvenuti in esecuzione del provvedimento giudiziale), avendo la Banca - solo attraverso l'odierna iniziativa - contestato la legittimità dell'inserimento, da parte del debitore delle pretese della stessa nella classe 11/A dell'accordo di ristrutturazione e Alla preferenza nei r.; arti - rispetto a quest - riconosciuta alla classe 11/B, quella cioè dei creditori privilegiati generali ex art. 2751-bis, e. e., nonché ai crediti per tributi locali (IMU)";* profili quest'ultimi mai sollevati dall'attrice nelle sedi a ciò deputate non avendo interposto reclamo né avverso il predetto decreto dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze né contro i singoli piani di riparto del Liquidatore Giudiziale.

Il Liquidatore rilevava, altresì, che il decreto di omologazione era stato preceduto dalla rinuncia da parte dell'odierna attrice all'opposizione ex art. 182 bis comma 4 L.F., proposta in un primo momento dalla stessa al fine di chiedere il rigetto della domanda di omologazione formulata dal debitore. Tale rinuncia presenterebbe valore negoziale rilevante nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione poiché postulerebbe un'acquiescenza rispetto all'inclusione della Banca nella classe dei chirografari e all'estensione dell'accordo anche ad essa, ai sensi dell'art. 182-septies, 1. fall.: *"Ed è anche sulla base*

di tale condotta che il convincimento del Tribunale si è formato in sede di omologazione, avendo essa contribuito a determinare una situazione giuridica, con particolare riferimento alla suddivisione dei creditori fra aderenti e non aderenti all'accordo di ristrutturazione, su cui il Collegio ha fatto affidamento e alla luce della quale esso ha ritenuto sussistenti i presupposti per la pronuncia di omologazione" (pag. 15 comparsa

Sempre ad avviso del liquidatore sarebbe, infine, impensabile che a distanza di due anni dall'omologazione un creditore possa rimettere in discussione le basi di un assetto negoziale che esso stesso ha contribuito a determinare con conseguente violazione del principio di certezza dei rapporti giuridici.

Con provvedimento del 15 dicembre 2022 il precedente Giudice assegnatario del fascicolo, alla luce dei rilievi del liquidatore, ritenuta la necessità di disporre in via preliminare ex art. 102 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri creditori parti dell'accordo di ristrutturazione per cui è causa, provvedeva conseguentemente e rinvia la causa all'udienza del 4 maggio 2023.

Parte attrice chiedeva la revoca della predetta ordinanza di estensione del contraddittorio ed il Giudice in data 22 dicembre 2022 rigettava l'istanza *de qua* confermando il proprio provvedimento.

Parte attrice, in ottemperanza al provvedimento giudiziale, provvedeva, dunque, ad integrare il contraddittorio nei confronti dei creditori parti dell'accordo di ristrutturazione.

Con comparsa costituzione e risposi__ si costituivano in giu Paol e

Francesco chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale, in via pregiudiziale, rigettare dichiarandole inammissibili le domande dell'attrice Banca _____ per i motivi stesi nella presente comparsa al punto 2 essendo la materia oggetto della domanda già coperta da giudicato;

in via subordinata - respingere, siccome infondate per i concorrenti motivi di cui in narrativa, le domande dell'attrice Banca _____ in ogni caso:

· condannare la Banca _____ Credito Cooperativo _____ in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., a corrispondere ai componenti dr. _____ e dr. Francesco C _____ importo che l'Ill.mo Tribunale riterrà di liquidare in via equitativa, ferma la necessità che esso riveli un carattere adeguatamente sanzionatorio;

· condannare la Banca _____ Credito Cooperativo _____ in persona del

legale rappresentante pro tempore, a rifondere ai costituiti le spese di lite, oltre al rimborso forfettario del 15% ex art. 2, dm. 55/2014, come modificato dal dm. 37/2018, alla cpa ed all'iva, con distrazione al procuratore antistatario".

A tal fine i suindicati creditori, oltre ad eccepire la nullità dell'atto di citazione per asserita assoluta incertezza del requisito di cui al n.3 dell'art. 163 c.p.c., si riportavano, nel merito, alle difese ed eccezioni formulate dal debitore e dall'intervenuto liquidatore giudiziale.

Si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Sabrina, e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale, in via pregiudiziale, rigettare dichiarandole inammissibili le domande dell'attrice Banca essendo le stesse dirette a modificare un provvedimento giudiziario coperto da giudicato formale e sostanziale.

in via subordinata - respingere, siccome infondate per i concorrenti motivi di cui in narrativa, le domande tutte dell'attrice Banca

in ogni caso:

- condannare la Banca Credito Cooperativo in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., a corrispondere ai componenti un importo che l'Ill.mo Tribunale riterrà di liquidare in via equitativa, ferma la necessità che esso riveli un carattere adeguatamente sanzionatorio:);

- condannare la Banca Credito Cooperativo in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere ai costituiti le spese di lite, oltre al rimborso forfettario del 15% ex art. 2, dm. 55/2014, come modificato dal dm. 37/2018, alla cpa ed all'iva, con distrazione al procuratore antistatario".

Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio gli avv.ti

e (creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 cc. del

chiedendo, per le ragioni ivi illustrate, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis,

in via preliminare

- dichiarare inammissibili le domande dell'attrice Banca per i concorrenti motivi di cui in narrativa;

in via subordinata

- respingere, siccome infondate in fatto e diritto per i concorrenti motivi di cui in narrativa, le domande dell'attrice Banca

in ogni caso

- condannare la Banca Credito Cooperativo in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., a corrispondere ai componenti Avv. e Avv. un importo che l'Ill.mo Tribunale riterrà di liquidare in via equitativa, ferma la necessità che esso riveli un carattere adeguatamente sanzionatorio;

sempre in ogni caso

- condannare la Banca Credito Cooperativo in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare le spese di lite, oltre al rimborso forfettario del 15% ex art. 2, dm. 55/2014, come modificato dal dm. 37/2018, alla cpa ed all'iva, con distrazione al procuratore antistatario".

Si costituiva in giudizio il COMUNE di chiedendo la reiezione della domanda

attrice in quanto inammissibile e/o infondata e/o mancante di interesse ad agire. Con vittoria delle spese e competenze di lite.

Si costituiva in giudizio la BANCA CREDITO COOPERATIVO S.C. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle domande dell'attrice Banca Centro, per i motivi di cui in narrativa; in ogni caso, nel merito, respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto tutte le domande dell'attrice Banca Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".

A tal fine la Banca associandosi alle difese svolte da parte del Liquidatore Giudiziale, contestava integralmente il fondamento della domanda attrice, in quanto inammissibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto.

Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio SPV S.R.L. società a responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione del 30 aprile 1999 n. 130 e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale, la SERVICING S.p.A., già CF SERVICING S.p.A.

chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Piacca all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,

rigettare le domande promosse da Banca Credito Cooperativo Società Cooperativa nel presente giudizio in quanto improcedibili, inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, nulle, precluse, e comunque non provate, per le motivazioni tutte esposte nella parte narrativa del presente atto. Con vittoria di spese e competenze professionali".

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio

chiedendo la reiezione della domanda attrice *"in quanto inammissibile e/o infondata e/o mancante di interesse ad agire. Con vittoria delle spese e competenze di lite".*

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio SPV S.r.l. e per essa, giusta procura PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.p.A. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"VOGLIA L '01V. LE TRIBUNALE

rejectis adversis,

- nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o irrilevanti, o con qualunque altra statuizione rigettare tutte le richieste, le domande e le eccezioni proposte

dall'attrice nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e in ogni caso rigettarle

poiché prive di alcun fondamento giuridico nonché di un valido riscontro probatorio, per

le causai: di cui in narrativa;

- in ogni caso, in assoluto subordine, ritenere e dichiarare, con qualsiasi statuizione, il diritto dell'odierna comparante ad essere soddisfatta nei termini e con il rango indicati nell'accordo di ristrutturazione come approvato dal Tribunale di Livorno;

- con la più ampia riserva di modificare le domande e le eccezioni, di articolare mezzi istruttori e di ulteriore produzione documentale, ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c.

Con vittoria delle spese di lite".

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio NPL

S.R.L., e per essa la S.p.A. e, nel contestare in fatto ed in diritto le domande attoree, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, rigettare le domande promosse da Banca in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, vinte le spese".

Con provvedimento dell'8 maggio 2022 il precedente Giudicante assegnatario del fascicolo, considerato che l'atto di citazione per integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. era stato ritualmente e tempestivamente notificato a:

S
oi
A Av
I Dc
o

I dichiarava la contumacia delle suindicate parti e, su richiesta delle parti costituite, concedeva i termini per memorie istruttorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.

Istruita a mezzo prove documentali, in data **12 giugno 2023** la causa veniva assegnata allo scrivente Giudicante ed all'odierna udienza (**26 ottobre 2023**) le parti hanno discusso oralmente e rassegnato le rispettive conclusioni.

*** **

Le domande di parte attrice sono infondate e meritano reiezione sulla scorta della seguente motivazione.

In via preliminare è da disattendere l'eccezione formulata da parte attrice circa il difetto di legittimazione passiva ed interesse ad agire del Liquidatore

Ed invero, l'intervento del Liquidatore è da qualificarsi autonomo atteso che con esso si è fatta valere una posizione soggettiva di quest'ultimo, connessa alle proprie prerogative, aventi ad oggetto l'attività liquidatoria, che deve essere esecutiva del programma negoziale omologato dal Tribunale.

Ciò premesso, la domanda introdotta nel presente giudizio dalla Banca per espressa ammissione di parte attrice, si fonda sul *"presupposto che il provvedimento di omologa dell'Accordo di Ristrutturazione, sul quale come detto si è formato il giudicato, abbia determinato un vincolo definitivo solo sulla riduzione quantitativa (25,53%)*

del credito vantato nei confronti del convenuto sig. _____ ma non abbia al contempo determinato la formazione del giudicato sulla qualità, privilegiata o chirografaria, del credito medesimo, con la conseguente possibilità per l'esponente di richiedere al Tribunale di accertare la persistente validità del privilegio ipotecario che assiste il proprio Credito" (cfr. pag. 4 memoria difensiva conclusionale parte attrice).

La causa, stando alla prospettazione attorea, verterebbe, quindi, unicamente sulla seguente questione: le ipoteche iscritte da _____ sugli immobili del convenuto garantiscono a parte attrice il diritto di ricevere il pagamento della propria quota di credito (25,53%) nel rispetto dei termini temporali previsti nel decreto di omologa, ma con la prelazione di legge disciplinata dall'art. 2741 cod. civ. rispetto ai creditori non garantiti da alcun privilegio ipotecario o garantiti da privilegi minori?

Ad avviso di parte attrice la propria domanda giudiziale consisterebbe in una mera azione di accertamento diretta a riscontrare la perdurante efficacia (nonostante l'avvenuta omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione) delle garanzie ipotecarie iscritte da Banca _____ sui beni immobili di proprietà del sig. _____ e il conseguente diritto di parte attrice, in sede di ripartizione e liquidazione degli importi ricavati dalle vendite, a ricevere la soddisfazione del proprio credito (nel limite percentuale precisato nell'Accordo omologato) nel rispetto delle cause di prelazione ex art. 2741 cod. civ. e in conformità all'art. 160, comma 2, L.F..

Orbene, per quanto suggestiva e ben argomentata, la domanda attorea merita reiezione sulla scorta del principio della ragione più liquida, anche senza prendere posizione su tutte le questioni dedotte dalle parti.

Infatti, in ragione del citato principio della ragione più liquida, il rigetto della domanda può essere accolto sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 2872/2017, Cass. n. 17214/2016, Cass. n. 5724/2015, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006').

I Del resto, il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (così, Cass., Sez. L., Ordinanza n. 9020 del 01/04/2019), comporta che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello

Per quanto più strettamente attiene al presente giudizio, si ritengono condivisibili, nei limiti di cui in motivazione, le difese spiegate dal Liquidatore nonché dal debitore LOGLISCI e dai creditori costituiti in giudizio (nonché parti dell'Accordo di Ristrutturazione che oggi ci occupa) in punto di inammissibilità della domanda attorea.

In primis, a seguire il ragionamento di parte attrice si perverrebbe ad un singolare risultato: l'affermazione della sussistenza di una garanzia ipotecaria (esclusa dal decreto di omologa) e, contestualmente, la limitazione del soddisfacimento della stessa alla percentuale promessa ai creditori chirografari (Classe II/A). Delle due, l'una: o il credito è chirografario (nella specie, negozialmente chirografario, condiviso da tutti i creditori), e allora nessuna ipoteca (seppur con pagamento in percentuale, secondo quella riconosciuta ai chirografari nell'accordo di ristrutturazione) può essere invocata in relazione a detto credito; o il credito è ipotecario e in quel caso la liquidazione dovrebbe essere fatta per l'intero importo ricavato dalla vendita nei limiti dell'intero credito garantito.

Ad ogni modo, anche a non tener conto di tale evenienza, è pacifico che parte attrice non ha impugnato nelle forme e nei termini di legge il decreto di omologa ex art. 182septies L.F. emesso dal Tribunale di Livorno in data 28 settembre 2020 nell'ambito della procedura recante r.g. N. Accordo ristrutturazione 2/2019.

Nel citato provvedimento — segnatamente al paragrafo 4, rubricato "*Natura del credito della Banca* — il Tribunale di Livorno, in composizione collegiale, ha espressamente preso posizione sulla natura del credito vantato dall'attrice ritenendolo con ampia, esausti e condivisibile moto ;azione di natura chi, ,grafaria: "*Contrariai, mte a quanto sostenuto da Banca (cfr. memoria 01.07.2020), il suo credito non può essere considerato ipotecario*".

Se è vero che l'Istituto di Credito *de quo* ha iscritto le ipoteche indicate in citazione presso le Conservatorie di Livorno, Pisa e Volterra nel marzo 2017, è altresì vero che dagli accertamenti svolti dall'ausiliario prof. nell'ambito della procedura tesa ad

dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ. (Cass. 09/01/2019 n. 363; Cass. 11/05/2018 n. 11458; Cass. 21/06/2017 n. 15350; Cass. 19/08/2016 n. 17214; Cass. 28/05/2014 n. 12002; nella giurisprudenza di merito, cfr., ex multis, Tribunale Livorno, Sezione Distaccata di Portoferraio, 07/06/2019, n.31, in Redazione Giuffrè 2019). Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette; ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).

Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore.

ottenere il decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione "è emerso che su tutti gli immobili gravati da ipoteca iscritta a favore di Banca _____ vi è la trascrizione di un pignoramento in data antecedente all'iscrizione ipotecaria".

Sempre nella motivazione del citato provvedimento si legge quanto segue:

"L'ausiliario ha infatti riferito: "Tutti i pignoramenti sopra indicati richiesti da Unicredit è verificabile siano stati antecedenti all'iscrizioni ipotecarie a beneficio della Banca _____ (pag. 2 della relazione 11.09.20). All'udienza del 23.9.2020 l'ausiliario prof. _____ ha precisato "che solo su 4 immobili non vi è alcun pignoramento, ma l'ipoteca di Banca _____ è preceduta da ipoteca di Cassa di Risparmio di Volterra per un credito di 6 1.893.000,00 (credito attuale, mentre l'iscrizione ipotecaria è di 6 3.900.000,00) mentre il valore di questi immobili è pari a 6 1.712.000,00. ".

Va a questo punto rammentato che l'accordo prevede "una soddisfazione dell'75% del credito vantato dai creditori aventi ipoteca fino al primo grado, ed una soddisfazione a favore degli altri Istituti bancari non garantiti da ipoteca di primo grado, sia in qualità di fideiussore che in via diretta, nella misura stimata del 25,53%" (cfr. relazione prof.

Orbene, a norma dell'art. 182-septies, quarto comma, lett. c), L.F., l'accordo è omologabile se la banca alla quale il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo "possa risultare soddisfatto, in base all'accordo, in misura non inferiore alle alternative concretamente praticabili".

E' evidente che le "alternative concretamente praticabili" sono costituite dall'apertura della procedura di fallimento o, al massimo, da quella di concordato preventivo (sempre che si ritenesse certo o altamente probabile il pagamento del 20% dei crediti chirografari).

Ciò posto, è indubbio che la garanzia ipotecaria di cui è titolare Banca _____ in caso di fallimento o di concordato, sarebbe vanificata dall'esistenza di pignoramenti trascritti prima dell'iscrizione ipotecaria.

Per i (soli) 4 immobili sui quali non vi è la trascrizione di alcun pignoramento, la situazione non muta, perché Banca _____ è titolare di una ipoteca di 2° grado e il credito (di Cassa di Risparmio di Volterra) garantito da ipoteca di primo grado è pari a 6 1.893.000,00, a fronte di un valore degli immobili pari a 6 1.712.000,00). Quindi, anche su questi immobili la garanzia ipotecaria di Banca _____ non ha alcun concreto valore economico.

Pertanto, in caso di apertura di una procedura concorsuale, Banca non potrebbe soddisfarsi prioritariamente sul ricavato di nessun immobile.

Ne consegue che il suo credito concorrerebbe con quello degli altri creditori chirografari.

Questa essendo la situazione, il ricorso per omologazione dell'accordo di ristrutturazione va accolto, perché il creditore non aderente, Banca non ha alcuna possibilità di percepire di più da un'eventuale procedura concorsuale".

Come esposto, il Tribunale di Livorno nel richiamato provvedimento del 28 settembre 2020 ha preso puntualmente posizione sulla natura del credito e parimenti correttamente lo stesso è stato inserito nella relativa Classe di riferimento (Classe II/A).

Gli accertamenti, dunque, demandati in questa sede all'intestato Tribunale non possono che contrastare irrimediabilmente con quelli, già eseguiti, dal Tribunale in sede di omologazione dell'accordo di ristrutturazione il cui decreto, lo si ripete, non è stato impugnato dinanzi alla Corte d'Appello ex art. 183 L.F.

Il Tribunale ha infatti stabilito che il credito della Banca non potesse considerarsi munito di prelazione ipotecaria, dovendo essere equiparato ai crediti chirografari, poiché:

- l'ipoteca di primo grado su alcuni beni immobili del debitore era stata iscritta dopo il pignoramento sugli stessi;
- l'ipoteca sugli immobili non sottoposti a pignoramento era di secondo grado, essendovi l'iscrizione di una precedente ipoteca per un credito residuo superiore al valore di realizzo dei beni i edesimi;
- le ipoteche iscritte dalla Banca non avevano alcun contenuto economico nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione;
- in caso di apertura di una procedura concorsuale, Banca non avrebbe potuto soddisfarsi prioritariamente sul ricavato di nessun immobile (decreto di omologazione, pag. 4).

Tali rilievi hanno quindi legittimato il Tribunale, in assenza di un prospettato soddisfacimento - in base all'accordo di ristrutturazione - in misura inferiore alle alternative concretamente praticabili, ad estendere alla Banca, pur dissenziente, ex art. 182-septies, 1. fall., come richiesto dal debitore, l'efficacia dell'accordo con gli altri creditori.

Orbene, la disciplina negoziale dell'accordo di ristrutturazione è stata indubbiamente integrata con il *dictum* giudiziale, che ha per l'appunto esteso gli effetti di tale negozio al rapporto fra Banca e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 182-septies, L. F.

(presupposti questi ultimi mai contestati dall'attrice).

Le doglianze attoree integrano, dunque, un tentativo surrettizio di rimettere in discussione — ed a distanza di anni dall'emissione del decreto di omologa — le pattuizioni vincolanti tra le parti di cui alla prima fase stragiudiziale ed a quella successiva giudiziale (tramite omologa).

Si ritiene che a parte attrice - per quanto non si possa parlare tecnicamente di "giudicato" sull'esistenza del suo credito, sull'entità e sulla natura chirografaria dello stesso (cfr. in tal senso, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 24/05/2018, Rv. 648568 - 01) - sia ormai precluso² avanzare le domande di cui in citazione; domande che, laddove accolte, non potrebbero che portare a neutralizzare l'eteronomia prodotta dal controllo del Tribunale in sede di omologa.

Per quanto sul punto non vi sia un orientamento giurisprudenziale consolidato che corrobora quanto testé affermato, si può comunque pervenire a tale risultato analizzando la natura "pubblicistica" dell'istituto dell'accordo di ristrutturazione (natura quest'ultima, per contro, affermata in più occasioni dalla Suprema Corte).

Come noto, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, disciplinati dall'articolo 182-bis della legge fallimentare, sono caratterizzati da una **prima fase a carattere stragiudiziale**, nella quale il debitore e i creditori pervengono ad un accordo sul risanamento dell'impresa mediante regolamento consensuale della situazione debitoria, ed una **seconda a carattere giudiziale**, nella quale l'accordo raggiunto, pubblicato nel registro del'2, imprese al fine di cc isentire la formulazio. 2 di eventuali opposii Dni, è soggetto alla procedura di omologazione. Il legislatore ha lasciato ampia libertà all'autonomia privata con riferimento all'oggetto del piano di ristrutturazione dei debiti. L'istituto in questione, difatti, può prevedere l'estinzione delle obbligazioni mediante novazione, remissione, differimento della scadenza, *'pactum de non petendo'* o cessione dei beni ai creditori ai sensi dell'articolo 1977 e ss. del codice civile.

² Ed invero, tra giudicato e regime di instabilità, infatti, vi è una terza via che è quella della preclusione che assiste i provvedimenti che, pur non recando accertamenti irretrattabili, hanno vocazione a realizzare risultati sostanziali definitivi e sembra potersi affermare che il progetto di distribuzione — nonché l'omologa dell'accordo di ristrutturazione - rientri nell'ambito di questi provvedimenti.

A ben vedere, è peraltro necessario considerare che, secondo la giurisprudenza, la stabilità della distribuzione e la preclusione all'esercizio delle azioni non si basa sulla particolare efficacia del progetto ma trova piuttosto fondamento nella considerazione che gli interessati hanno l'onere di difendersi compiutamente nel corso del procedimento con gli strumenti giuridici che l'ordinamento mette a loro disposizione.

Si consideri, per analogia, la ravvisata stabilità del progetto di distribuzione in sede di procedure esecutive rispetto ai soggetti che hanno preso parte alla procedura esecutiva per cui è precluso loro di agire in giudizio, al di fuori dell'opposizione distributiva, per ottenere una pronuncia che faccia venir meno la validità o l'efficacia del progetto stesso (Cass., n. 12242/2016).

È stato, a tal proposito, rilevato come, mentre il concordato preventivo sia una procedura concorsuale caratterizzata da un particolare procedimento di formazione che si svolge sotto la vigilanza degli organi giudiziari, gli accordi di ristrutturazione siano contratti stipulati tra privati, i quali, in seguito al raggiungimento dell'accordo, vengono sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria al fine di ottenere il beneficio dell'esenzione da revocatoria e del blocco delle azioni esecutive individuali, i quali costituiscono effetti di regola preclusi all'autonomia privata.

Seppur è evidente che nell'accordo di ristrutturazione dei debiti il momento "negoziale" giochi un ruolo di preminente importanza — elemento quest'ultimo che condurrebbe in ipotesi ad abbracciare la tesi di parte attrice circa la non configurabilità nel caso di specie di un vero e proprio "giudicato" — non si può, ad ogni modo, svalutare il rilievo che pure assume il momento processuale nell'iter di formazione dell'accordo.

In altri termini, l'accordo di ristrutturazione si estrinseca in un atto di autonomia privata inserito in un procedimento giurisdizionale.

Se è vero che l'ubicazione dell'istituto in discorso nel Capo I del d. lgs 14/2019 dedicato agli accordi, Sezione II, rubricata "*Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione*", - normativa sopravvenuta rispetto al caso in esame - pare deporre nel senso della natura negoziale dell'intesa, nonostante la presenza del giudizio di omologazione, è altresì vero che la giurisprudenza della Suprema Corte dopo un lungo iter, e seguendo gli incipit provenienti da una parte della dottrina, ha aderito alla tesi «pubblicistica», che inquadra, cioè, l'accordo raggiunto nell'ambito della procedura concorsuale tra debitore e creditori in una procedura complessa culminante con il decreto di omologazione.

Alla luce di quanto sinora esposto si può affermare che l'accordo di ristrutturazione appartiene agli istituti del diritto concorsuale³, come è dato desumere dalla sua disciplina che presuppone, da un lato, forme di controllo e di pubblicità sulla composizione negoziata (in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di omologazione) e, dall'altro, effetti

³ Si confrontino gli approdi della Suprema Corte - argomentati anche con riferimento al diritto eurounitario - sulla natura concorsuale degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis legge fall., in quanto appartenenti al novero degli «istituti del diritto concorsuale» ovvero - più esplicitamente e a differenza dei piani attestati di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) legge fall. - delle «procedure concorsuali» (v. Cass. 1182/2018, 1895/2018, 1896/2018, 9087/2018, 12956/2018, 16161/2018, 16347/2018).

Invero, il consolidarsi dell'orientamento per cui gli accordi di ristrutturazione sono istituiti affine al concordato preventivo, nell'ambito delle procedure alternative al fallimento volte alla composizione della crisi d'impresa (cfr. Cass. 16950/2016, 2311/2014), ha reso possibile - sia pure entro certi limiti di compatibilità - applicare ad essi, in via estensiva o analogica, i principi generali comuni alle procedure concorsuali (cfr. Cass. 9087/2018 e 12956/2018 cit.).

protettivi (quali i meccanismi di protezione temporanea e l'esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione), tipici dei procedimenti concorsuali (Cass. Sez. 1 18/01/2018, n. 1182; n. 9087/2018; Cass. n. 23111/14 e Cass. n. 16950/16).

Non sembra superfluo richiamare le tendenze evolutive del diritto dell'Unione Europea che ormai inscrivono a tutti gli effetti gli accordi di ristrutturazione dei debiti tra le procedure concorsuali: basti leggere l'art. 1 del Regolamento (UE) 2015/848 sull'insolvenza transfrontaliera, che individua le *"procedure concorsuali pubbliche"* disciplinate dalle norme in materia di insolvenza con rinvio a quelle elencate come "procedure d'insolvenza" nell'allegato A, ove per l'Italia figurano anche gli "Accordi di ristrutturazione" (accanto a "Fallimento, Concordato preventivo, Liquidazione coatta amministrativa, Amministrazione straordinaria, Accordi di ristrutturazione, Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore accordo o piano - e Liquidazione dei beni"). Si afferma che *"dovrebbe prendersi atto che la sfera della concorsualità può essere oggi ipostaticamente rappresentata come una serie di cerchi concentrici, caratterizzati dal progressivo aumento dell'autonomia delle parti man mano che ci si allontana dal nucleo (la procedura fallimentare) fino all'orbita più esterna (gli accordi di ristrutturazione dei debiti), passando attraverso le altre procedure di livello intermedio, quali la liquidazione degli imprenditori non fallibili, le amministrazioni straordinarie, le liquidazioni coatte amministrative, il concordato fallimentare, il concordato preventivo, gli accordi di composizione della crisi: da sovraindebitamento, degli imprenditori non fallibili, gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e le convenzioni di moratoria"*. Resterebbero invece all'esterno di questo perimetro immaginario solo gli atti interni di autonoma ri-organizzazione dell'impresa, come i piani attestati di risanamento, e gli accordi di natura esclusivamente stragiudiziale, che non richiedono nemmeno un intervento giudiziale di tipo meramente omologatorio. In ultima analisi, posto che la cifra della moderna concorsualità, regolata dal diritto della crisi e dell'insolvenza, sembra essersi ridotta a tre profili minimali - i) una qualsivoglia forma di interlocuzione con l'autorità giudiziaria, con finalità quantomeno "protettive" (nella fase iniziale) e di controllo (nella fase conclusiva); ii) il coinvolgimento formale di tutti i creditori, quantomeno a livello informativo e fosse anche solo per attribuire ad alcuni di essi un ruolo di "estranei", da cui scaturiscono conseguenze giuridicamente predeterminate; iii) una qualche forma di pubblicità - non vi è dubbio che questo *"minimo comun denominatore"*

delle procedure concorsuali si rinvenga a pieno titolo anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti, quantomeno dopo la loro riforma ad opera del D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012 (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 40913 del 21/12/2021, Rv. 663511 - 01).

Proprio tenendo ferma i) la natura "bifasica" del procedimento disegnato dall'art. 182 bis L.F., ii) gli effetti ricollegabili alla fase giurisdizionale e iii) considerato che l'efficacia dell'accordo dipende sì dall'atto di autonomia negoziale ma in presenza delle condizioni che ne legittimano l'omologazione con produzione di effetti anche nei confronti dei terzi (vale a dire i creditori non aderenti come l'odierna parte attrice) in virtù dell'eteronomia normativa prodotta dal controllo del Tribunale in sede di omologa, non può non ravvisarsi la produzione di un effetto preclusivo per il creditore che, vistosi qualificare il suo credito e l'inserimento dello stesso in apposita Classe e non avendo impugnato con reclamo ex art. 183 L.F. il decreto di omologa (e nel caso di specie non avendo, altresì, opposto gravame avverso gli intervenuti piani di riparto parziale effettuati dal liquidatore), voglia accertare la natura del suo credito per farne discendere conseguenze dirette sulla procedura in corso.

Il tutto, non obliterando che parte attrice ha rinunciato all'opposizione ex art. 182 bis comma 4 L. F.; condotta quest'ultima valorizzabile, come osservato dalla prevalenza dei convenuti, dal punto di vista negoziale o quantomeno come acquiescenza al contenuto di quel decreto di omologa (*rectius*, all'inclusione del nella classe dei chirografari ed all'estensione dell'accordo anche ad essa ai sensi dell'art. 182 septies L.F.) rispetto al quale in questa sede si chiede, ancorché non direttamente ma di fatto, una non irrilevante — quanto inammissibile -revisione.

Orbene, tenuto conto che la legge fallimentare applicabile al caso di specie non disciplina - a differenza del concordato preventivo - né la fase esecutiva né un procedimento per la risoluzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex art. 182 bis L. F., quel che parte attrice, laddove ritenuta pregiudicata dal decreto di omologa, avrebbe dovuto fare era interporre reclamo nei termini di legge dinanzi all'autorità giudiziaria competente. Ciò non ha fatto e, pertanto, non può con la presente azione sovvertire surrettiziamente gli accertamenti espletati dal Tribunale in sede di omologa, altrimenti, si darebbe la possibilità ad una parte di proporre un'impugnazione tardiva ad un provvedimento (*rectius*, alle basi di un assetto negoziale dallo stesso consacrato) dopo che sono ampiamente scaduti i termini per presentarla (nel caso di specie due anni più tardi) così

svilendo i principi di certezza dei rapporti giuridici e la stabilità delle decisioni con evidenti e connessi riflessi sul principio di affidamento delle parti dell'accordo di ristrutturazione sulla sua validità e piena efficacia consacrata dall'intervento eteronomo del Tribunale.

Ciò, al netto dell'infondatezza della tesi attorea circa la natura solo sommaria/amministrativa, meramente incidentale e non sostanziale dell'accertamento demandato al Tribunale in tale sede atteso che, per contro, in sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il sindacato del Tribunale non è limitato ad un controllo formale della relazione — che deve essere esaustiva, puntuale, analitica e precisa, dotata di relativo approfondimento, adeguatezza motivazionale, coerenza logica e argomentativa, in quanto detti caratteri sono fondamentali per verificare la conformità all'accordo degli atti successivi che ne costituiscano attuazione e che beneficino dell'esonero dall'azione revocatoria — ma comporta anche un controllo sostanziale circa attuabilità e idoneità del piano, dovendosi intendere come attuabilità la verifica della capacità del piano di liberare quelle risorse, soprattutto di cassa, che consentano, da un lato il regolare pagamento dei creditori non aderenti e, dall'altro lato, la progressiva anche se non repentina uscita dell'impresa dalla situazione di crisi (Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 27/04/2022, in IUS Crisi d'impresa 30 MAGGIO 2023; Trib. Milano, 10 novembre 2016; App. Napoli, sez. I, 1° dicembre 2014, n. 5322, in www.unijuris.it).

Alla luce di quanto sinora esposto le domande attrici meritano reiezione.

Non risult, meritevole di accogli. pento la richiesta di cc ,danna — formulata da` convenuti

— nei confronti di parte attrice, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per responsabilità aggravata.

Sul punto, la giurisprudenza, anche di merito, ha asserito che la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova; ed ancora, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito e, dunque, la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto.

Oltre ai presupposti soggettivo ed oggettivo sopra richiamato, ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento dei danni è, altresì, necessario che la controparte dimostri la concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza del com-

portamento processuale della parte medesima.

Quanto alle spese di lite, l'indiscussa novità della questione, la particolarità della vicenda processuale, la complessità del quadro normativo e giurisprudenziale integrano quelle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., come integrato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.

P.Q.M.

Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) rigetta le domande attoree;
- 2) compensa integralmente tra l'attrice ed il liquidatore intervenuto le spese di cui al procedimento cautelare ex artt. 669 quater e 700 c.p.c.;
- 3) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed allegata al verbale dell'odierna udienza.

Così deciso in data 26 ottobre 2023 dal Tribunale di Livorno.

Il Giudice

dott. Alberto Cecconi